



## COMUNE DI ATRANI

PROV. SALERNO

*Borgo della Costiera Amalfitana*

Alla redazione del quotidiano ulisseonline.it  
Mail redazione@ulisseonline.it

Oggetto: Rettifica ex art. 8 L. 47/1948 – articolo Ulisseonline del 01.10.2025 dal titolo “*Cava de' Tirreni, l'assessore Giovanni Del Vecchio contesta i Comuni di Atrani e Positano: 'Il loro è un maldestro e strumentale tentativo di paralizzare il funzionamento dell'azienda consortile'*”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 47/1948 (“Disposizioni sulla stampa”), si esercita il diritto di rettifica in relazione all’articolo pubblicato da *Ulisseonline* in data 01.10.2025, dal titolo “*Cava de' Tirreni, l'assessore Giovanni Del Vecchio contesta i Comuni di Atrani e Positano: 'Il loro è un maldestro e strumentale tentativo di paralizzare il funzionamento dell'azienda consortile'*”.

Si ritiene necessario formulare alcune precisazioni a tutela dell’immagine istituzionale dell’Ente e della corretta informazione dei cittadini.

1. In merito alla richiesta di incontro istituzionale: nell’articolo si afferma che “*Non è mai stato formalmente chiesto un incontro istituzionale da parte dei due Sindaci ma solo pervenute note scritte pretestuose e prive di fondamento giuridico*”. Tale affermazione non corrisponde al vero: l’incontro istituzionale è stato richiesto per ben due volte, con note ufficiali dell’11 settembre e del 23 settembre 2025, regolarmente trasmesse al comune di Cava de’ Tirreni e dei Comuni aderenti al Piano di Zona. Non può quindi sostenersi che vi sia stata soltanto corrispondenza “*pretestuosa*”. A riprova **della non veridicità delle dichiarazioni dell’assessore di Cava de’ Tirreni Giovanni Del Vecchio**, nella stessa giornata in cui è stato pubblicato l’articolo (1 ottobre ’25) è pervenuta al protocollo del Comune di Atrani – seppure in maniera irrupe – una comunicazione a firma della dott.ssa Antonella Masullo, trasmessa su disposizione dello stesso assessore Del Vecchio, con la quale **si manifestava la disponibilità del Comune di Cava de’ Tirreni ad un incontro istituzionale per chiarire le criticità relative agli atti, allo Statuto e all’Atto costitutivo dell’ASCCA**.
2. Sempre nell’articolo si legge che “*In una di esse il Comune di Atrani afferma di aver trasmesso tutti gli atti dell’Azienda alla Corte dei conti regionale per un presunto danno erariale perché esprimesse un parere contabile*”. **Anche questa affermazione è priva di fondamento**. Con la nota del 16.06.2025 (Prot. 5163) il Comune di Atrani **non ha mai trasmesso** “tutti gli atti” né ha chiesto un parere su un “presunto danno erariale”, bensì ha richiesto un parere **ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge 131/2003**, facoltà espressamente riconosciuta ai Comuni. Come si evince dalla stessa nota, il parere è stato richiesto esclusivamente per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle norme contabili e statutarie relative alla costituzione dell’Azienda Speciale Consortile. La

finalità era quella di consentire al Consiglio comunale di Atrani di deliberare con piena consapevolezza e nel rispetto della legalità, anche alla luce delle criticità emerse durante le deliberazioni del Consiglio comunale di Cava de' Tirreni del 27.11.2024. Si aggiunga che il Sindaco di Atrani, da poco eletto, non ha mai sottoscritto davanti a un notaio – a differenza degli altri 12 Comuni – atti difformi da quelli approvati in Consiglio comunale (insieme a Positano). Proprio per questo, in via prudenziale e nell'esercizio delle proprie responsabilità istituzionali, è stato ritenuto opportuno chiedere un parere alla Corte dei conti, al fine di garantire la piena legittimità e correttezza delle procedure da adottare. Per mero garbo istituzionale, pur non essendovi alcun obbligo normativo, è stata trasmessa agli altri Comuni aderenti al Piano di Zona una comunicazione distinta e separata, sempre in data 16.06.2025, al solo fine di informarli dell'avvenuta richiesta di parere. Tale informativa è stata inoltrata ancor prima che la maggior parte dei Consigli comunali fossero chiamati a ratificare atti difformi da quelli già approvati nei rispettivi consessi. Questa scelta risponde a criteri di leale collaborazione e trasparenza, che dovrebbero sempre ispirare i rapporti tra enti. È evidente che parlare di un “*parere contabile su un presunto danno erariale*” costituisce un paradosso giuridico, poiché nel nostro ordinamento il danno erariale non è materia di parere, ma di giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti. Il parere ex art. 7, comma 8, della Legge 131/2003 riguarda invece esclusivamente questioni di contabilità pubblica e può essere richiesto dai Comuni per chiarimenti interpretativi o applicativi. Confondere questi due piani, da parte di un amministratore e per quanto è dato sapere avvocato, significa travisare completamente il senso e i contenuti della nota trasmessa dal Comune di Atrani.

3. In relazione alle dichiarazioni secondo cui “*la nota di trasmissione inviata alla Corte dei Conti, nonostante formalmente richiesta dal presidente dell'Assemblea, dal Comune di Cava de' Tirreni e dagli altri Comuni consorziati, non ci è mai stata trasmessa, neppure per le vie brevi*”, si precisa che, ad oggi, salvo errori, al protocollo del Comune di Atrani non risulta pervenuta alcuna nota con la quale il Presidente dell'Assemblea abbia formalmente richiesto la trasmissione della nota di parere inviata alla Corte dei Conti.  
È bene precisare che, se davvero vi fosse stato interesse a conoscere l'orientamento della Corte dei conti, sarebbe stato naturale attendere l'esito della richiesta; viceversa, il fatto che il Comune di Cava e altri Comuni abbiano comunque proceduto ad approvare e ratificare gli atti discordanti dimostra che non vi era alcuna reale attenzione all'acquisizione di quel parere.
4. In riguardo al fondamento giuridico delle note, si evidenzia inoltre che definire le comunicazioni dei Sindaci come “*note pretestuose e prive di fondamento giuridico*” da parte di un assessore rappresenta un'affermazione impropria. La valutazione circa la fondatezza giuridica di un atto non rientra nelle competenze di un amministratore-politico, ma spetta esclusivamente agli organi istituzionalmente preposti (Corte dei conti, organi giurisdizionali, revisori, organi di controllo). È pertanto inopportuno, soprattutto da parte di chi riveste, per quanto è dato sapere, anche la professione di avvocato, esprimere giudizi che competono unicamente alle sedi giuridiche competenti. Va inoltre ricordato che la vicenda della costituzione dell'Azienda Speciale consortile è avviata sin dal 2018 e, nel corso degli anni, numerosi Comuni hanno manifestato perplessità che ne hanno ritardato la nascita, senza che ciò generasse contestazioni di pari intensità. Oggi, invece, di fronte alle legittime osservazioni del Comune di Atrani – fondate su motivazioni chiare ed enucleate nelle note inviate – si grida allo scandalo e si accusa ingiustamente, con toni molto eccessivi, non in linea con il necessario equilibrio istituzionale.

5. Per tutte le altre dichiarazioni dell'assessore Del Vecchio, si rimanda alle note ufficiali che si allegano alla presente, affinché ogni lettore possa avere piena contezza della verità e valutare autonomamente la correttezza delle posizioni espresse.

In tale contesto, si registra un paradosso istituzionale: chi, nell'esercizio delle proprie prerogative e nel pieno rispetto della normativa, formula legittime richieste di chiarimento o si rivolge agli organi di controllo previsti dalla legge viene paradossalmente descritto come un ostacolo, mentre chi non intende attenersi ai percorsi di legalità e chiarezza appare, agli occhi dell'opinione pubblica, come la parte più rassicurante della vicenda. Questa rappresentazione capovolta è inaccettabile, perché svilisce i principi di correttezza, responsabilità e leale collaborazione che devono ispirare i rapporti tra enti pubblici. Per tali ragioni si rappresenta la necessità di procedure chiare e di un confronto istituzionale serio e documentato.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente alla redazione di *Ulisseonline.it* di pubblicare la presente rettifica con la stessa evidenza data all'articolo originario, a garanzia della corretta informazione pubblica e a tutela dell'immagine istituzionale dell'ente.

Atrani, 02.10.2025

IL SINDACO  
DOTT. MICHELE SIRAVO

Si allega:

- Nota del 1° ottobre 2025 – prot. n. 8850;
- Nota del 23 settembre 2025 - prot. n. 8510;
- Nota dell'11 settembre 2025 - prot. n. 8131;
- Nota del 16 giugno 2025 - prot. n. 5163.